

**A.SPE.CO.N.**  
Azienda Speciale del Comune di Noto

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA**

N°01

DATA 13 Febbraio 2023

Oggetto: Esecuzione sentenza n. 01995/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione prima) sul ricorso numero di registro generale 00677 del 2022 proposto dalla [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Leone, per l'ottemperanza al giudicato di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa, n.124/2021. Riconoscimento legittimità del debito e relativa quantificazione

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

L'anno 2023, il giorno 13 del mese di febbraio nei locali dell'Azienda Speciale del Comune di Noto, la sottoscritta Dott.ssa Maria Grazia D'Erba, Segretario Generale del Comune di Avola, nominata Commissario Ad Acta per l'esecuzione della Sentenza di cui in oggetto

**Premesso**

-che il provvedimento per la cui esecuzione è stata emanata la sentenza in oggetto, è stato emesso il 19.01.2021 dal Tribunale di Siracusa (RG n.5205/2020), notificato il 20.01.2021, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo con decreto cronologico n.5168/2021 del 29 aprile 2021 (Repert.n.1229/2021 del 29/04/2021);

-che sullo stesso si è formato il giudicato recante la condanna dell'Azienda Speciale del Comune di Noto al pagamento in favore della [redacted] della somma di € 164.646,60, degli interessi di mora di cui al D.Lgs n.231 del 2002 dal trentesimo giorno successivo al recapito delle fatture, nonché delle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 2.135,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a.;


-che, nei termini di legge, la [redacted] con atto ritualmente notificato e depositato, ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del tribunale di Siracusa n.124/2021;

-che l'Amministrazione dell'A.SPE.CO.N., ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio;

-che il Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia - Sezione distaccata di Catania - I<sup>a</sup> Sezione - con sentenza n.01995/2022 ha accolto il suddetto ricorso disponendo quanto segue:

1.l'obbligo dell'Amministrazione intimata ad ottemperare integralmente al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del tribunale di Siracusa n.124/2019, provvedendo al pagamento in favore della parte ricorrente, delle somme risultanti ancora dovute in forza dello stesso, precisando che la sussistenza dell'obbligo di eseguire il giudicato è confermata sia per quanto riguarda la sorte capitale, sia per gli interessi, gli oneri accessori, ivi compresi le spese e i diritti successivi alla emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione dello stesso; 2. l'obbligo dell'Amministrazione intimata ad ottemperare a quanto sopra nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della sentenza in parola; 3.per l'ipotesi di inutile decorso del termine suddetto, la nomina, quale Commissario ad Acta, del Segretario Generale del Comune di Avola, affinché, su istanza della parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi, nell'ulteriore termine di novanta giorni;

-che con la sentenza in parola, il Tribunale ha condannato l'Azienda Speciale del Comune di Noto, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese degli onorari di giudizio, liquidate



nell'importo di €800,00 oltre accessori di legge;

-che il legale di parte, Avv. Raffaele Leone, ha accertato che l'Azienda Speciale del Comune di Noto, decorsi i termini prescritti, non ha ottemperato;

-che conseguentemente, lo stesso, in data 18 novembre 2022, ha invitato, a mezzo Pec, il Commissario ad acta nominato dal TAR Sicilia, a sostituirsi all'Amministrazione inadempiente al fine di ottemperare a quanto statuito nella richiamata sentenza n. 01995/2022 emessa dal TAR Sicilia, sede di Catania;

-che l'Amministrazione dell'Azienda Speciale del Comune di Noto non ha adempiuto spontaneamente all'estinzione del debito nei confronti della Ditta creditrice mediante il pagamento delle somme ancora dovute;

-che pertanto, il Commissario ad Acta, in data 02/12/2022, ha effettuato le operazioni di insediamento come da Verbale allegato sub "A", durante le quali ha richiesto al Direttore dell'Azienda Speciale del Comune di Noto, Ing. Alessandro Aiello, di predisporre apposita relazione in merito;

**Premesso** altresì che il sistema contabile delle Aziende speciali è di tipo privatistico;

**Esaminata** la relazione trasmessa, a mezzo Pec, dal Direttore dell'A.SPE.CO.N., Ing. Alessandro Aiello, in data 23 12 2022, prot.gen.n.3531, integrata con successiva nota prot.gen.n.322 in data 02 febbraio 2023, anch'essa trasmessa a mezzo Pec - Allegati sub "B" e "C" - nonché la documentazione agli atti;

**Preso atto:**

-che la somma dovuta alla Ditta creditrice in forza dei titoli su indicati, per effetto degli adempimenti posti in essere dagli Organi Amministrativi dell'Azienda Speciale del Comune di Noto, risulta, in parte, già oggetto di apposite determinazioni, liquidata e pagata;

-che alla data di adozione del presente provvedimento l'Azienda Speciale del Comune di Noto non è ancora dotata del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022-2023;

-che risulta in corso una massiva operazione di sblocco delle somme depositate nei conti/correnti dell'A.SPE.CO.N, oggetto di pignoramento;

-che l'Azienda Speciale del Comune di Noto non è ad oggi minuta dell'Organo di Revisione;


**Ritenuto** di procedere con urgenza all'esecuzione dell'incarico, giusta sentenza n. 01995/2022 del TAR CT, provvedendo alla liquidazione a favore della Ditta ricorrente delle somme dovute;

**Considerato:**

-che il commissario nominato dal giudice si appalesa come organo straordinario della amministrazione inadempiente, trattandosi di organo ausiliario del giudice medesimo, dal quale ritrae attribuzioni e poteri, mentre le sue determinazioni devono essere adottate esclusivamente in funzione del giudicato;

-che secondo consolidata giurisprudenza: 1.nel reperimento delle somme necessarie all'esecuzione del giudicato, il commissario ad acta è legittimato ad eseguire tutti gli atti e gli adempimenti necessari per dare il concreto soddisfacimento al diritto di credito, mediante l'esercizio di una attività compiuta quale longa manus del giudice dell'ottemperanza, e l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento; 2.che i limiti nascenti dagli stanziamenti di bilancio, limiti che valgono per l'amministrazione attiva, non si applicano invece nei confronti del commissario ad acta; 3. che è stato riconosciuto il potere del commissario ad acta di adottare i provvedimenti necessari all'ottemperanza, anche relativamente alle spese, a carico di qualunque voce di bilancio risulti capiente;

-che per l'operatività dei limiti di cui al comma 2 dell'art.159 del D.lgs n.267/2000, occorre, ai



sensi di legge, che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi ogni semestre, quantifichi preventivamente le somme destinate alle suddette finalità;

**Constatato** che l'Azienda Speciale del Comune di Noto non ha adottato, nei termini su indicati, alcuna deliberazione finalizzata alla quantificazione delle somme di cui alle lettere a) b) e c) del comma 2 dell'art 159 del D.Lgs n.267/2000;

**Vista** l'Ordinanza di assegnazione R.G. n.915/2021 del Tribunale di Siracusa – Seconda Sezione Civile – Ufficio esecuzioni mobiliari – Allegata sub “D” al presente atto – dalla quale si evince l'inapplicabilità nei confronti dell'Azienda Speciale del Comune di Noto, quale ente strumentale dell'ente locale, dell'art.159 del T.U.E.L;

**Quantificata** la somma residua dovuta in forza dei titoli suddetti, come da prospetto allegato sub “E”;

**Atteso:**

-che alla suddetta somma va aggiunta quella per il pagamento del compenso che sarà liquidato al Commissario ad acta con successivo provvedimento del TAR di Catania;  
-che pertanto, la somma dovuta dall'A.SPE.CO.N in esecuzione della Sentenza del Tar di Catania n. 01995/2022 è pari alle somme di cui al prospetto allegato sub “E”, oltre la spesa per il compenso dovuto dall'A.SPE.CO.N per l'attività del Commissario ad acta;

**Atteso altresì** il potere che la normativa vigente riconosce al Commissario ad Acta in termini di liquidazione delle somme;

**Tutto ciò premesso e per le considerazioni di cui sopra che qui si intendono richiamate e trascritte, il Commissario ad Acta assistito dal Direttore dell'Azienda Speciale del Comune di Noto, Ing. Alessandro Aiello, nell'ambito delle proprie competenze con i poteri dallo stesso assunti;**

**DELIBERA**

**Di dare atto:**

-che in esecuzione della Sentenza n. 01995/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione prima) per l'ottemperanza al giudicato di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa n.124/2021, l'Azienda Speciale del Comune di Noto risulta ancora debitrice delle somme di cui al prospetto allegato sub “E”, i cui interessi sono stati calcolati con le decorrenze ed ai tassi di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, sino alla data odierna;  
-che gli interessi calcolati con le decorrenze ed ai tassi di cui al ricorso per decreto ingiuntivo sono dovuti sino al soddisfo della sorte capitale;

**Di riconoscere** la legittimità del debito in parola in forza dei titoli sopra specificati;

**Di liquidare** le somme dovute all: [redacted], come da prospetto allegato sub “E”, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di dare mandato** ai competenti Organi dell'Azienda Speciale del Comune di Noto di procedere all'emissione dei mandati di pagamento a favore della [redacted] incaricandoli di procedere, effettuati gli adempimenti e le verifiche preliminari di legge volte ad accertare eventuali inadempienze della Ditta creditrice nei confronti dell'Erario e dell'Azienda Speciale del Comune di noto, con immediatezza e massima priorità;



**Di** disporre alle Imprese (Poste Italiane, Monte Paschi Siena e Unicredit) che custodiscono i conti correnti dell'A.SPE.CO.N., nel caso di mancanza di liquidità di cassa, di trattenere i mandati di pagamento e provvedere al pagamento con priorità;

**Di** autorizzare, nel suddetto caso di mancanza di liquidità di cassa, i competenti Organi dell'Azienda Speciale del Comune di Noto, ad emanare appositi provvedimenti di integrazione e/o modifica del presente atto, nel rispetto di quanto disposto al primo punto del dispositivo;

**Di** rinviare a successivo provvedimento dei competenti Organi dell'Azienda Speciale del Comune di Noto, previo decreto di liquidazione del TAR Catania, il pagamento delle spese e delle competenze spettanti al Commissario ad acta;

**Di** incaricare il Direttore dell'A.SPE.CO.N., Ing. Alessandro Aiello:


-di notificare, nelle forme di legge, la presente deliberazione agli Organi in carica dell'Azienda Speciale del Comune di Noto, alla Procura della Corte dei Conti per la Regione Sicilia ed alle Imprese (Poste Italiane, Monte Paschi Siena e Unicredit) che custodiscono i conti correnti dell'A.SPE.CO.N. affinché vengano posti in essere gli atti necessari a dare corretta e puntuale esecuzione al presente atto;

-di annotare quanto testé deliberato negli appositi registri aziendali;

-di prendere atto di quanto sopra disposto anche ai fini della redazione della relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio;

**Di** dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere

Il Commissario ad Acta  
Dott.ssa Maria Grazia D'Erba

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI NOTO' and 'AZIENDA SPECIALE' around the perimeter. The signature is fluid and extends across the stamp.